

**SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI
E PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

CAPO I° ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART.1

PRINCIPI GENERALI

1) Il Comune di COMABBIO, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie e non, anche al fine di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e massima riduzione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2) L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n.218 e delle seguenti disposizioni.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1) L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, soddisfacendo l'obbligo tributario, estingue la obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo motivo per il quale sono fuori dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie in cui l'obbligazione tributaria può essere determinata sulla base di elementi certi.

4) Al momento del contraddittorio l'ufficio deve valutare attentamente il rapporto costo/benefici della operazione, oltre a tenere in conto debito la fondatezza dei dati posti a base dell'accertamento nonché gli oneri ed il rischio di soccombenza a fronte di un eventuale ricorso.

5) L'ufficio, qualora rilevi dopo l'adozione dell'accertamento l'infondatezza o l'illegittimità dello stesso, ha il potere/dovere di rimuovere l'atto nell'esercizio della autotutela.

ART.3 COMPETENZA

1) Competente alla definizione degli accertamenti con adesione del contribuente è il responsabile dell'ufficio preposto dall'Amministrazione alla funzione di accertamento del tributo. Lo stesso è titolare dei poteri di verifica, controllo e rettifica.

ART.4 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1) Prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, l'ufficio competente può inviare al contribuente un invito a presentarsi personalmente in cui sono indicati:

a) i periodi di imposta oggetto di accertamento;

b) il tipo di tributo preso in esame;

c) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2) L'invito è spedito a mezzo corrispondenza ordinaria, con congruo margine di preavviso rispetto alla data stabilita per l'incontro con il responsabile del procedimento.

3) Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie a carattere specifico, che il Comune ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione

ed accertamento può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dei primi commi.

4) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la non risposta all'invito non è sanzionabile, così come non riveste carattere di obbligatorietà l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio.

5) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio, lascia comunque aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito del ricevimento dell'avviso di accertamento spedito per corrispondenza o notificato, ove riscontri nello stesso elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ART.5

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.4, può formulare, prima della impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, domanda in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia alla domanda di definizione.

3) La presentazione della domanda produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della stessa sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4) Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della domanda di definizione, l'ufficio competente, anche telefonicamente, comunica al contribuente l'invito a comparire.

ART.6 INVITO A COMPARIRE

- 1) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 2) Eventuali e motivate richieste di differimento del termine stabilito per la comparizione, potranno essere prese in considerazione se avanzate entro tale data.
- 3) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato, e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

ART.7 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) L'accertamento con adesione consiste in un documento, redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo del competente ufficio, o da un suo delegato.
Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui si basa la definizione, nonché la liquidazione delle maggiori imposte o tasse dovute, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute in dipendenza dell'accordo.

ART.8 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

- 1) Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento, mediante pagamento diretto alla Tesoreria Comunale, ovvero sull'apposito conto corrente postale alla stessa intestato.

2) Entro 10 (dieci) giorni dal versamento dell'intero importo dovuto il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

3) A seguito del predetto versamento, la definizione è perfezionata e l'ufficio competente, previa consegna della quietanza, è tenuto a rilasciare al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

ART.9

OGGETTO - DEFINIZIONE CON ADESIONE

1) Agli effetti della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) possono formare oggetto di definizione i casi di infedeltà, inesattezza, incompletezza ed omissione della denuncia di cui all'art.50 del D.Lgs. n.507/1993.

2) Agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) possono formare oggetto di definizione i casi di infedeltà, inesattezza, incompletezza ed omissione della denuncia di cui all'art.70 del D.Lgs.n.507/93.

3) Agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) possono formare oggetto di definizione i casi di infedeltà, incompletezza, inesattezza, ed omissione delle dichiarazioni e denunce di cui all'art.10 del D.Lgs. n. 504/92, nonché il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili di cui all'art.5 - comma 5 dello stesso decreto e quello dei fabbricati e dei terreni diversi dalle aree fabbricabili dichiarati in misura inferiore a quello risultante su base catastale.

4) Agli effetti dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni (ICIAP) possono formare oggetto di definizione i casi di infedeltà, inesattezza, incompletezza, ed omissione delle denunce di cui all'art.3 della legge 24.04.1989, n.144.

5) Agli effetti dell'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, possono formare oggetto di definizione i casi di infedeltà, tardività ed omissione delle dichiarazioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93.

6) Agli effetti dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque, possono formare oggetto di

definizione i casi di omissione o ritardo della denuncia di cui all'art. 17 - comma 6 della legge 10.05.1976, n.319.

ART.10 EFFETTI DELL'ADESIONE

- 1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
- 2) L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 3) L'avvenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi ove la definizione riguardi accertamenti parziali o sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non conosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dalla dichiarazione, nè dagli atti in possesso alla stessa data.
- 4) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ART.11 EFFETTI DELL'ADESIONE MISURA DELLE SANZIONI

- 1) A seguito dell'adesione, le sanzioni previste dalle singole norme d'imposta si applicano come segue:
 - a) 1/8 del minimo se l'adesione consegue ad una spontanea domanda del Contribuente, presentata prima che gli uffici comunali intraprendano attività amministrativa di accertamento.
 - b) 1/6 del minimo se l'adesione consegue ad una domanda del contribuente presentata successivamente all'inizio di attività amministrative di accertamento da parte degli uffici, quali accessi, verifiche o invio di questionari, ma prima della notifica di un avviso di accertamento.

c) 1/4 del minimo se l'adesione consegue ad una domanda del contribuente presentata successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o maggiore tributo, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi di mora.

CAPO II° ART.12 AUTOTUTELA

1) In base alle regole generali dell'atto amministrativo, ove, in seguito alla loro emanazione, gli uffici competenti riscontrino che gli avvisi di accertamento, di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni siano illegittimi, ovvero viziati da errori anche di fatto, possono revocarli ed annullarli, ovvero sostituirli con nuovi atti privi dei vizi contenuti nei precedenti.

2) L'esercizio del potere di autotutela è una facoltà e non un obbligo ed è finalizzato a ripristinare una volontà amministrativa non correttamente manifestata, o perchè non conforme a norme di legge, o perchè espressa in base a presupposti erronei.

3) Il provvedimento di autotutela può essere emesso, solo in presenza di ragioni di pubblico interesse, quali i principi costituzionali della capacità contributiva, del buon andamento ed imparzialità della P.A., nonché il criterio di economicità dell'azione amministrativa, valutata con particolare riguardo alla convenienza per l'Ente, della instaurazione e della prosecuzione di un contenzioso tributario.

ART.13 ORGANO COMPETENTE

1) L'atto può essere annullato solo dall'ufficio che lo ha emesso, con apposito provvedimento, contenente l'espressa indicazione dei motivi di illegittimità che ne giustificano l'adozione, sottoscritto dal responsabile competente e comunicato all'interessato.

ART. 14 IPOTESI DI ANNULLAMENTO

Gli avvisi di accertamento, di liquidazione e di irrogazione della sanzione possono essere annullati ove ricorrano le ipotesi di errore di persona, errore logico o di calcolo, errore sul presupposto dell'imposta, doppia imposizione, mancata considerazione dei versamenti eseguiti, mancanza di documenti successivamente sanata, sussistenza di requisiti per usufruire di esenzioni, detrazioni o agevolazioni in precedenza negate, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dagli uffici, nonché ogni altra causa di illegittimità.

ART. 15 LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

1) Il potere di annullamento in via di autotutela non può essere esercitato in presenza di sentenza passata in giudicato (art.324 c.p.c.), che abbia deciso il merito del rapporto tributario cui è inerente l'atto passibile in astratto di annullamento.

ART. 16 PROCEDURA

1) L'annullamento o la riforma del provvedimento illegittimo può essere disposta dall'ufficio o a domanda del soggetto interessato.

2) Le istanze di autotutela, redatte in carta libera, devono essere indirizzate agli uffici competenti e, contenere i motivi per i quali viene richiesto l'annullamento dell'atto, nonché l'eventuale documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della richiesta.

3) L'ufficio effettua un riesame del proprio operato e, ove ne ricorrano i presupposti, esercitando la propria discrezionalità amministrativa,

emetta motivato provvedimento di annullamento o di riforma dell'atto impositivo, dandone comunicazione al contribuente.

ART.17
ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entra in vigore dall'1.01.1999.

(autot)

Comune di COMABBIOProvincia di VARESE

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 33 del Reg.Data. 29.11.98OGGETTO: PRESA ATTO ANNULLAMENTO PARZIALE DELIB. C.C.22
11.08.98 "APPROV. REGOLAM. APPLIC. ACCERTAM.
CON ADESIONE TRIB. PER ESERC. AUTOTUTELA"L'anno millenovecentonovant. OTTO, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE
alle ore 20.00., nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.Alla PRIMA convocazione in sessione STRA ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
RUSPINI	FLAVIO	X					
PALAZZI	ELENA		X				
SCULATI	DINO INNOCENTE		X				
GALBIATI	ANDREA	X					
LAMPUGNANI	PAOLA		X				
PAVAN	PAOLA	X					
COERINI	GIUSEPPINA	X					
ZAMPOLLO	FABRIZIO	X					
LANDONI	MELCHIORRE	X					
BIELLI	CLARA		X				
ORIELLI	MARIA GIOVANNA	X					
BROCCA	MARIO ANTONIO	X					
TAMBORINI	GISELLA	X					

Assegnati n. 13In carica n. 13

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 9Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor GEOM. FLAVIO RUSPINI nella sua qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Signor DR. GIANNACE G. B. La seduta è PUBBLICA
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota del CO.RE.CO di Milano prot. 98/17987 del 23.09.98 con la quale viene comunicato che in seduta del 23.09.98 atti n. 210 è stato disposto l'annullamento dell'art.11, 1° comma , lett. a) e b) del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 22 dell'11.08.98 per violazione dell'art. 2, comma 5 del D.Lvo n. 218/97;

Considerata l'esattezza di tale annullamento;

Visto il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio interessato;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

PRENDE ATTO

Dell'annullamento dell'art. 11, comma 1°- lett.a) e b) del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell'11.08.98 per violazione dell'art.2, comma 5° del D.Lvo 218/97.

resente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come

IL PRESIDENTE
(GEOM. FLAVIO RUSPINI)

Il Segretario Comunale

(DR. GIANNACE GIOVANNI B.)

Il Consigliere Anziano

Li.....

La suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Lo stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):

in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;

per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).

La stessa è soggetta al controllo preventivo:

ché non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);

ché meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Residenza comunale, li 28.11.98



Il Segretario Comunale

..(DR. GIANNACE GIOVANNI B.)...

Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

La presente deliberazione:

è affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal..... al.....

per reclami.

La stessa è esecutiva il giorno.....

La stessa è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 46, comma 6, e 47, comma 3).

È trascorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

l'atto (Art. 46, comma 1);

non vi sono stati chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);

non è stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

Il Co.Re.Co. ha comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale

PER COPIA CONFORME

Comabbio, 28.11.98



IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Firma)